

Al sig. Direttore Generale del Personale del D.A.P. – **Dott.ssa Rita RUSSO**  
**ROMA**

e, per conoscenza,

Al sig. Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – **Dott. Massimo PARISI**

Al sig. Vice Direttore Generale del Personale del D.A.P. – **Dott. Augusto ZACCARIELLO**

All'Ufficio III Relazioni Sindacali della D.G.P. del D.A.P. – **Dott.ssa Ida DEL GROSSO**

**ROMA**

**OGGETTO:** indennità di specificità personale degli NN.TT.PP.

Questa Federazione intende sottoporre all'attenzione della S.V. una problematica segnalata dal personale in servizio presso i Nuclei, concernente le modalità di accesso all'indennità di specificità di cui all'art. 18 del D.P.R. 57/2022.

Come è noto, l'ultima circolare applicativa individua quattro fattispecie nelle quali è prevista l'attribuzione dell'indennità, a condizione che vengano assicurate almeno tre ore continuative di servizio nello stesso turno, e precisamente:

- vigilanza ed osservazione presso i reparti detentivi;
- impiego in reparti ex art. 21 e/o semilibertà;
- attività di traduzione e piantonamento;
- attività presso gli uffici matricola degli istituti penitenziari.

Tuttavia, mentre per alcune delle suddette attività l'accesso all'indennità risulta agevolato dalla tipologia di organizzazione del servizio — si pensi ai reparti detentivi, strutturati su turnazioni H24 a carattere continuativo — per il personale impiegato nei Nuclei la situazione appare sensibilmente diversa.

In particolare, l'attività di traduzione, soprattutto quella per ragioni di giustizia o per visite ambulatoriali programmate, non consente sempre il raggiungimento delle tre ore continuative di servizio previste, soprattutto nei Nuclei di dimensioni ridotte. Ciò avviene nonostante la peculiarità del servizio, che spesso comporta l'effettuazione, nella medesima giornata, di quattro o cinque diverse traduzioni.

Ne consegue che, laddove ciascuna attività risulti inferiore alle tre ore, il personale dei Nuclei si vede di fatto preclusa la possibilità di percepire l'indennità di specificità, pur garantendo un impegno operativo significativo e continuativo nell'arco della giornata lavorativa.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler valutare l'opportunità di un intervento correttivo o interpretativo che tenga conto delle peculiarità del servizio svolto dai Nuclei, prevedendo, analogamente a quanto disposto in materia di servizio di missione dalla Legge n. 836/1973, la possibilità di sommare più servizi effettuati nella stessa giornata ai fini del raggiungimento del requisito temporale minimo. Infatti, per l'indennità di missione il diritto matura al raggiungimento delle quattro ore complessive di servizio fuori sede, anche mediante la sommatoria di più incarichi svolti nella medesima giornata.

Una soluzione di tal genere consentirebbe di superare un'evidente disparità di trattamento e garantirebbe una più equa applicazione dell'indennità di specificità, nel rispetto delle finalità sottese alla norma e del principio di valorizzazione delle attività operative svolte dal personale.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

*Dott. Giuseppe MORETTI*

